



CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 55 DEL 28/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

**Oggetto : TARI 2020: APPROVAZIONE DEL PEF ALLA LUCE DELLE
DISPOSIZIONI FISSATE DA ARERA.**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20,13** , nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		BOSIS PAMELA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		COMINARDI MASSIMO	X	
TIRONI SIMONA		X	SILINI CLAUDIA	X	
PLATTO FABIO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE	X	
RESONI SIMONA	X		VERZELETTI STEFANO	X	
SANTI FAUSTO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		BONASSI LORENZO CARLO	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		ZINI FRANCESCA	X	
MACULOTTI PATRIZIA	X				
Totale				16	1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2020 PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE DEL PEF ALLA LUCE DELLE
DISPOSIZIONI FISSATE DA ARERA**

Sindaco: Punto n. 4 all'ordine del giorno "TARI 2020: approvazione del PEF alla luce delle disposizioni fissate da ARERA", che è l'Organismo di controllo.

Il piano economico-finanziario, per quanto riguarda la TARI, lascio la parola all'Assessore Chiaraschi ancora.

Assessore Chiaraschi: Qui chiediamo l'approvazione del PEF alla luce delle disposizioni fissate da ARERA, quindi nel dicembre 2017 la legge 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARERA le funzioni di regolazione e controllo anche del ciclo rifiuti, attribuendo anche finalità di natura sanzionatoria già esercitati in altri settori di sua competenza. In particolare, tra le funzioni che sono state conferite rientrano l'emanazione di direttive per la separazione contabile amministrativa della gestione e la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni e aree geografiche per categorie di utenze, la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi, la definizione dei livelli di qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento del servizio a beneficio dell'utenza, la tutela dei diritti e la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e una serie di altre disposizioni e formulazioni; il tutto è racchiuso poi in un PEF, che è un piano economico-finanziario molto articolato, che comprende il nostro PEF grezzo, che è stato consegnato, comprende una serie di allegati redatti sulla base dello schema riferito a una determina ARERA, una relazione di accompagnamento dell'Amministratore della AST, tutte le dichiarazioni di veridicità e poi la riclassificazione, una serie di numeri che avete visto, che sono riclassificazione di costi fissi e variabili con tutta la relativa documentazione contabile, la specifica dei beni delle strutture e dei servizi, la relazione del modello gestionale dei livelli di qualità e della ricognizione degli impianti e il programma di investimenti settore rifiuti 2020-2024, e infine le risorse finanziarie necessarie. Alla fine, tutta questa serie di numeri porta a una riclassificazione che fa una verifica, nel nostro caso la verifica è positiva, è in un allegato che si chiama riclassificazione dei costi fissi e variabili, e da qui abbiamo visto che i ricavi dei rifiuti coprono... dice così, così magari sono più chiara: il rapporto dice che la quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alle competenze di costi fisso, quindi i nostri costi fissi relativi ai rifiuti sono interamente coperti dalle entrate; sono 1.212.443 € e non c'è stato bisogno di fare alcuno spostamento. Andrà validato questo piano uscito l'argomento in Commissione bilancio, noi abbiamo visto che l'ANCI inizialmente aveva risposto che in conseguenza a un parere dato da ARERA, si riteneva che i Comuni potessero trasmettere il parere dell'Organo di revisione come validazione, ma poi io mi sono fatta un corso online, dove hanno spiegato invece che non è così e c'è proprio tutto il discorso sulla Provincia di Brescia. Ci sono diversi scenari, e in alcuni casi, nel nostro caso, citano i casi lombardi, Provincia di Brescia farà uno schema di protocollo di intesa con i Comuni che non è ancora arrivato, per la validazione dei PEF della tariffa rifiuti ai sensi della delibera ARERA e dice che ha individuato i professionisti esterni, quindi adesso aspettiamo che la Provincia ci dia questo schema di protocollo di intesa per validare. Sentiremo.

Sindaco: Grazie Assessore. Apriamo la discussione, se ci sono interventi. Consigliere Truffelli, prego.

Consigliere Truffelli: Questa discussione effettivamente sulla validazione è uscita nella Commissione bilancio del 23; il problema è che noi siamo di fatto ora in Consiglio comunale ad approvarlo, questo piano economico-finanziario a cui manca un requisito che a mio avviso è fondamentale, cioè deve essere validato da soggetti terzi, questo è quello che dice la norma. Voglio dire, al di là di tutti gli impegni che può avere la Provincia di Brescia, di fatto noi stiamo approvando una cosa che non è validata, né dalla Provincia di Brescia che ha manifestato, per quel

che ho capito, la sua disponibilità a costituire un organismo tecnico terzo che dica “ok, i dati che avete messo in quel piano economico-finanziario sono giusti”, sia un altro, o terzo ancora organismo che può essere non so, un professionista incaricato, un pool, altre società. Però noi siamo chiamati stasera ad approvarlo questo, per cui considerando com'è stata e com'è la situazione dei conti del servizio tributi di AST, io non voglio mettere in discussione il lavoro che è stato fatto dalla società che ha estrapolato dal bilancio di AST tutta la partita dei costi che devono essere coperti al 100%, ma sta di fatto che manca questo requisito, per cui al di là dell'aver tutta la disponibilità sulla bontà dei dati che possono essere stati tolti da questi professionisti incaricati dalla società, manca un requisito che è fondamentale. Io credo che da parte nostra a voler essere benevoli ci asteniamo, se lo volete approvare stasera questo, perché questo requisito non c'è.

Assessore Chiaraschi: Secondo lei il requisito è essenziale al fine dell'approvazione del Consiglio o essenziale al fine dell'invio poi all'ARERA?

Consigliere Truffelli: ... dice i tempi dell'invio dell'ARERA, le dico che è essenziale ai sensi dell'invio dell'ARERA.

Consigliere Truffelli: Eh, però non è che l'ARERA se l'è inventata una cosa del genere. Lo so che io non uso il termine che utilizzo di solito per definire quei signori lì dell'Autorità, perché non è molto elegante, non mi sembra proprio il caso se no, mi denunciano, però questo è un dato che viene richiesto di fatto dalla delibera che ha emesso ARERA e dalle varie rettifiche e aggiornamenti, ed è un requisito fondamentale. Questo è l'aspetto.

Assessore Chiaraschi: D'accordissimo che il requisito possa essere fondamentale; dovrà convenire con me però che c'è una confusione totale ed io mi sono fatta un corso, e penso che forse il corso non dovevo essere forse io a farlo, ma chi doveva validare, non lo so, e da qui è nata comunque confusione perché ci sono pareri contrastanti, sia da parte di ANCI sia da parte dell'ARERA che risponde in un modo diverso, sia da parte di Comuni che sono già partiti a validare con i loro operatori esterni o con i loro addirittura Revisori. Quindi, quando ci sarà più chiarezza sicuramente nei tempi noi lo faremo validare. Pare che la Provincia di Brescia, non pare, hanno già nominato il validatore perché uno è anche dei nostri consulenti quindi sicuramente nei tempi faremo. Io non ritengo che sia necessario per l'approvazione di stasera, e quindi io direi di procedere.

Sindaco: Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno “TARI 2020: approvazione del PEF alla luce delle disposizioni fissate da ARERA”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tariffa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto che con deliberazione di Consiglio n. 32 del 29/07/2020 si sono confermate le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 e le relative scadenze, ai sensi comma 5 dell'art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Rilevata la necessità di approvare il PEF per l'anno 2020 alla luce delle disposizioni fissate da ARERA;

Verificato che con l'intervento dell'art. 138 del D.L. n. 34/2020, che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con quello per deliberare il bilancio di previsione 2020, i Comuni hanno la possibilità di apportare modifiche al regolamento TARI, adeguandolo alle disposizioni dettate da ARERA e alle esigenze emerse con il lockdown;

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A;

Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”* e il relativo Allegato A;

Vista la deliberazione ARERA 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM, recante *“Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19”*;

Vista la deliberazione ARERA 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM recante *“Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19”*;

Visto la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

Visto il PEF per l'anno 2020, pervenuto da AST S.p.A. con pec n. 23607 del 19/11/2020, allegato parte integrante del presente atto;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (*Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi, Zini*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare il PEF ed i relativi allegati per l'anno 2020, come da documentazione allegata al presente atto;

2) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

3) Di pubblicare lo stesso all'Albo On Line del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (*Alessi, Verzeletti, Truffelli, Bonassi, Zini*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Rag. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal **05/01/2021** al **20/01/2021**

Travagliato, li 05/01/2021

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4).

[] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Travagliato, li 05/01/2021

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico
